



In seguito alle numerose domande rivolteci dai nostri Clienti in merito alla procedura da seguire per poter stoccare presso la propria unità produttiva dei materiali infiammabili, pensiamo di fare cosa utile riassumendo brevemente alcuni punti essenziali della normativa vigente in Italia, **al cui testo originale comunque deve essere fatto riferimento.**

La normativa che fondamentalmente regola l'argomento è la seguente:

- 1) Decreto del Ministro dell'Interno del 16/02/1982 Modificazioni del D.M. 27/9/1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi
- 2) Decreto del Ministro dell'Interno del 04/05/1998 Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi

- 1) Il decreto ministeriale del 16/02/1982 contiene l'elenco delle 97 categorie di depositi e industrie pericolose che sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco qualora vengano superati certi quantitativi minimi di infiammabili specificati nell'elenco stesso. Per esercitare un'attività compresa in tale elenco che preveda l'utilizzo e/o lo stoccaggio di quantitativi minimi superiori a quelli specificati si rende necessario l'ottenimento del "Certificato di prevenzione incendi" (CPI).

Il decreto sancisce anche l'obbligo di richiedere il rinnovo del CPI, indipendentemente dalla data di scadenza, in caso di variazioni che possano avere influenza sulla prevenzione incendi, quali modifiche alla struttura dei depositi/locali di lavorazione, ai tipi e quantitativi stoccati e/o lavorati. L'elenco citato fissa anche la periodicità della visita di controllo da parte dei vigili del fuoco, periodicità che determina anche la scadenza temporale per la domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, pena la caduta di validità dello stesso. Nell'ipotesi che la situazione non cambi e che venga presentata nei tempi previsti la domanda di rinnovo del certificato

di prevenzione incendi, il comando provinciale dei vigili del fuoco provvede al rinnovo dello stesso sulla base della documentazione prodotta con la domanda, senza effettuare sopralluogo di verifica.

- 2) Il decreto ministeriale del 04/05/1998 disciplina le modalità di presentazione ed il contenuto della documentazione richiesta dal Comando provinciale dei vigili del fuoco; qui di seguito riassumiamo brevemente il contenuto degli articoli principali:

Art. 1) Domanda di conformità sui progetti (comprendente un progetto redatto da tecnico abilitato, cioè professionista iscritto ad un albo professionale).

Art. 2) Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi: questa domanda va effettuata una volta ottenuta la conformità sul progetto di cui all'articolo 1. Alla domanda va allegata una certificazione a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge n° 818 del 7/12/1984.

Art. 3) Dichiarazione di inizio attività, per dare inizio all'esercizio dell'attività in attesa dell'accertamento-sopralluogo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Art. 4) Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi con perizia di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge n° 818 del 7/12/1984, da presentarsi entro i termini temporali di scadenza del CPI fissati dal decreto ministeriale di cui al punto 1.